

Rev.
n° 6766
del 18.5.84

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

1369/85-1984

N. 393/1987 protocollo

N. della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. ~~XXXXXX~~ SPADONI MARIA STELLA (F) (C.F. SPDMST48P48
per essere autorizzato a 2^a variante al progetto per la costruzione B832S)
di un fabbricato di c.a. Foce S. Francesco Carrara
..... in via

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa; 24.2.84 n.8
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data
la licenza di costruzione del 8.10.1981 n. 393
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;
il nulla osta dei VV.FF.; e 28.1.77 n. 10
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765;
la legge Comunale e Provinciale;
i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;
il regolamento edilizio comunale;

XXXXXXXXXXXX
AUTORIZZA
CONCEDE

il sig. SPADONI MARIA STELLA residente in Carrara - Fossola V.le XX Sett.79
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti e secondo le norme vigenti. L' inizio dei lavori deve essere altresì comunicato a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata con R.R. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

5 Aprile 1984

Carrara, li

R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

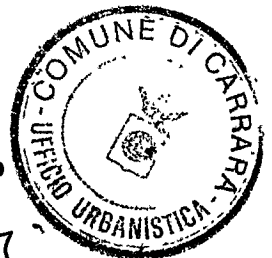
Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

[Signature]

IL SINDACO

[Signature]



Consegnata da *[Signature]* a mano di *[Signature]* il 17/5/84